

ORDINANZA N. 99 DEL - 4 GIU. 2019

## IL SINDACO

- VISTA la relazione del Responsabile U.F. Sanità Animale del servizio veterinario - distretto di CANICATTI' Prot. N.0086225 del 16/05/2019 dalla quale risulta che, a seguito dei controlli ufficiali effettuati in data 13/05/2019 presso l'azienda denominata MONTANTI PIETRO, con il codice di identificazione aziendale IT 11 AG 055 ubicata in questo Comune, in contrada FONTANA SECCA, con centro aziendale georeferenziato con Latitudine 37,38416 e con Longitudine 13,82339 di proprietà del Sig. MONTANTI PIETRO nato a CANICATTI il 16/01/1993 e residente in CANICATTI' contrada FONTANA SECCA è stato riscontrato la presenza di un focolaio di tubercolosi; → Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934 e s.m.i.; → Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954; → Vista la Legge 9 giugno 1964, n. 615; → Visto il D.M. n° 592 del 15.12.1995; → Vista l'O.M. 14/11/06 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e successive modifiche ed integrazioni.

## ORDINA

al Sig. MONTANTI PIETRO nato a CANICATTI il 16/01/1993 e residente in CANICATTI' contrada FONTANA SECCA, che viene individuato quale custode degli animali posti sotto sequestro sanitario l'adozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 1) Tutti i bovini, bufalini, caprini e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare a cura del Servizio veterinario dell'ASP di Agrigento, ai sensi del D.P.R. 320/54; 2 ) gli animali risultati infetti, elencati nel mod. 2/33 notificato dal servizio veterinario, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale. I capi infetti devono essere tenuti separati dai capi sani, ed esclusi dalla monta ; 3) i bovini, bufalini e caprini infetti devono essere abbattuti al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica effettuata dal servizio veterinario ASP; 4) il fieno, la paglia lo strame e qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti devono essere distrutti col fuoco od interrati previa aspersione con prodotto disinfettante; 7) il reimpiego dei pascoli, dove hanno in precedenza soggiornato gli animali infetti può avere luogo trascorsi sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi; 8) il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali, deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione o conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso. Parimenti dicasi per i liquami di raccolta; 6) entro 7 giorni dall'eliminazione, mediante macellazione, dei capi infetti e prima di ricostituire l'allevamento, la stalla e gli altri locali di ricovero nonché tutti gli altri oggetti utilizzati per il bestiame debbono essere puliti e disinfettati ai sensi del D.P.R 320/54 e s.m.i..

Per la disinfezione si suggerisce: nei locali senza animali: Gluteraldeide al 2% per 5 ore; nelle stalle con animali: più interventi con Acido paracetico allo 0,3% per pochi minuti; mangiatoie e beverini: composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80°C al 3% per 1 ora; nelle sale di mungitura e per le attrezzature: Ipoclorito di sodio al 3% o Iodofori per ½ ora; 7) i vitelli nati dagli animali infetti devono essere identificati immediatamente e separati dalle rispettive madri ed alimentati con latte di nutrici non infette o con latte risanato; 8) la mungitura degli animali sani deve avvenire prima di quella degli animali infetti o sospetti; 9) il latte degli animali infetti può essere impiegato unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico; 10) il latte degli animali negativi deve essere raccolto in appositi contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto controllo del Servizio Veterinario di igiene degli alimenti o.a.; 11) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'A.S.P. n° 1 di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza; 12) il ripopolamento dell'allevamento può avvenire soltanto dopo che: o tutti gli animali risultati positivi siano stati abbattuti, o sia stata effettuata apposita pulizia e disinfezione dell'allevamento, o tutti i bovini/bufalini di età superiore a sei settimane, rimasti in allevamento, abbiano dato esito negativo a due prove ufficiali di tubercolizzazione effettuate a distanza di 42 giorni l'una dall'altra; la prima delle quali eseguita dopo 42 giorni dall'abbattimento degli ultimi capi infetti.

Infine viene delegato il servizio veterinario dell'ASP n. 1 di Agrigento ad autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.

Il Servizio Veterinario dell' Azienda A.S.P. , i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

04 GIU. 2019



IL SINDACO

*Il Sindaco*  
*Enrico Di Ventura*

MUNICIPIO DI LANCIA

N. 494 Reg. Pubblicazione

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo

Comune dal 5/6/19

al 19/6/19

Canicatti il 20/6/19

L'Impresario  
Reg. n. 494 di 20/6/19

*[Signature]*